



## ORDINANZA N. 11 DEL 02/09/2024

OGGETTO:

DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nell'area circumlacuale il sentiero denominato "strada mulattiera nazionale provinciale" in sinistra orografica è oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e potrebbe essere interessato da episodi di rotolamento massi legato all'attività dei mezzi da lavoro;

**SOTTOLINEATO** che sulla strada comunale in sinistra orografica, nella zona denominata "Mont Pela", sono in corso lavori di messa in sicurezza e posizionamento di barriere paramassi;

**CONSIDERATO** altresì che, sempre in sinistra orografica, sono in via di realizzazione lavori di manutenzione che interessano manufatti di pertinenza dell'impianto idroelettrico di BEAUREGARD ad opera di CVA;

**ACCERTATO** che il territorio in questione si estende, in base alla planimetria, per un'area di circa due chilometri quadrati, delimitata a monte, su entrambi i lati orografici della valle, dalla rete stradale comunale;

**VERIFICATO** inoltre che, dalla planimetria della zona in questione, all'interno dell'area oggetto della presente ordinanza, la direzione di tiro interessa inevitabilmente le strade comunali e le aree interessate dai lavori;

**CONSTATATO** che l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul restante territorio comunale di Valgrisenche, infatti rimangono oltre 100 km quadrati in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante, in contesti anche di altrettanto facile accesso in relazione alla rete di strade poderali esistenti e percorribili;

## VISTI:

- l'art 32 della Carta Costituzionale Italiana;
- la legge 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- la legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);
- l'art. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanza contingibili e urgenti in materia di ordine pubblico, sanità e igiene;

## ORDINA

**Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area circumlacuale del bacino di Beauregard delimitata a monte, in sinistra orografica dalla strada comunale che dalla frazione Bonne raggiunge la frazione Usellières e in destra orografica dalla strada comunale che dalla frazione Usellières raggiunge il coronamento del muro della diga di Beauregard.**

**La presente ordinanza ha validità dalla data di apertura della caccia e per l'intera stagione venatoria.**

## **DISPONE**

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- l'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;
- di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza, al Comitato regionale per la gestione venatoria, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali e alla Stazione Forestale di Arvier.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al presidente della regione o al Tar Amministrativo Regionale di Aosta.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D.lgs n.30 aprile 1992.

Il Sindaco  
**VIERIN ALINE**  
*Atto firmato Digitalmente*